



REGIONE ABRUZZO
Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI
Via Martiri Lancianesi n. 17/19 - 66100 Chieti
C.F. e P. Iva 02307130696

DELIBERAZIONE
DEL
DIRETTORE GENERALE
N. 01 DEL 21 GENNAIO 2013

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Francesco Nicola Zavattaro, nominato con deliberazione della Giunta Regionale d'Abruzzo n.24 del 18 gennaio 2013 ai sensi del vigente Decreto Legislativo n.502 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni, assume di propria iniziativa la deliberazione avente per

Oggetto: Direttore Generale della ASL 02 Lanciano Vasto Chieti. Insediamento Dott. Francesco Nicola Zavattaro. Provvedimenti.-

VISTA la nota della Direzione Politiche della Salute della Regione Abruzzo prot. n. RA 16144/DG12 del 18 gennaio 2013, acquisita al protocollo aziendale in data 19 gennaio 2013 ed allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, con la quale si è provveduto a comunicare la nomina a Direttore Generale della ASL 02 Lanciano Vasto Chieti del sottoscritto Dott. Francesco Nicola Zavattaro, nato a Castiglione a Casauria il 28 gennaio 1957, con decorrenza dal 19 gennaio 2013 e per la durata di anni cinque;

DATO ATTO che la predetta nomina è stata assunta giusta deliberazione della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 24 del 18 gennaio 2013;

RICHIAMATO l'art. 3, del Decreto Legislativo 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, rubricato: "*Organizzazione delle Unità Sanitarie locali*";

RICHIAMATO, altresì, l'art. 3 bis, del Decreto Legislativo 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, rubricato: "*Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario*";

Tutto quanto sopra premesso,



REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI

Via Martiri Lancianesi n. 17/19 - 66100 Chieti

C.F. e P. Iva 02307130696

DELIBERA

per tutti i motivi esplicitati in narrativa e che debbono intendersi per integralmente riportati e trascritti nel presente dispositivo,

1. di dare atto che il sottoscritto Dott. Francesco Nicola Zavattaro (nato Castiglione a Casauria il 28 gennaio 1957 e residente in Rieti), è stato nominato Direttore Generale della ASL 02 Lanciano Vasto Chieti, giusta Deliberazione della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 24 del 18 gennaio 2013, per la durata di anni cinque con decorrenza dal 19 gennaio 2013;
2. di precisare che il Direttore Generale è domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente in Chieti alla Via Martiri Lancianesi n. 17/19;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;
4. di provvedere alla pubblicazione del presente atto nell'Albo pretorio *on line* aziendale;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento: al Direttore Amministrativo Aziendale; al Direttore Sanitario F.F., al Collegio Sindacale, alla Direzione Politiche della Salute, al Commissario *ad acta*, al Sub Commissario *ad acta*, al Collegio di Direzione della ASL 02, al Comitato Ristretto dei Sindaci della ASL 02 ed al Consiglio dei Sanitari della ASL 02;
6. di trasmettere, altresì, il presente provvedimento ai dirigenti dell'Area P.T.A. nonché ai responsabili di tutte le articolazioni aziendali al fine di curare ogni ulteriore necessaria comunicazione ai competenti Uffici ed Organismi pubblici;
7. la presente delibera consta di n. 03 pagine e di n.01 allegato.-

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Francesco Nicola Zavattaro)



REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI

Via Martiri Lancianesi n. 17/19 - 66100 Chieti

C.F. e P. Iva 02307130696

CONTROLLO DI BUDGET

Si attesta, previa verifica, che il costo derivante dal presente atto trova sufficiente capienza all'interno del budget assegnato sul C.E. n. del bilancio (anno)

Il Direttore/Responsabile U.O. _____

Firma _____

RISCONTRO CONTABILE

Si attesta l'esecuzione del riscontro di regolarità contabile e di verifica e/o effettuazione delle scritture contabili anche ai fini della liquidazione e del pagamento.

Reg. n. _____ del _____
€ _____

Reg. n. _____ del _____
€ _____

Reg. n. _____ del _____
€ _____

Reg. n. _____ del _____
€ _____

Reg. n. _____ del _____
€ _____

Reg. n. _____ del _____
€ _____

Il Direttore e/o Responsabile U.O.



REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI

Via Martiri Lancianesi n. 17/19 - 66100 Chieti

C.F. e P. Iva 02307130696

Della sujestesa deliberazione viene iniziata
la pubblicazione il giorno

21 GEN. 2013 con prot. n. 5244

all'Albo della ASL per rimanere ivi affissa
per 15 giorni consecutivi ai sensi della
L. n. 267/2000 e della L.R. n. 28/1992.

La sujestesa deliberazione diverrà
esecutiva a far data dal decimo
giorno successivo alla
pubblicazione.


La sujestesa deliberazione è stata
dichiarata "immediatamente
eseguibile".

Il Funzionario preposto

Robuffo

[Handwritten mark]

REGIONE
ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

CONTRATTO
DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE
DEL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI LANCIANO-VASTO-CHIETI

REGIONE
ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

**CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE
DEL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI LANCIANO-VASTO-CHIETI**

Il giorno 18 del mese di GENNAIO dell'anno 2013, in L'AQUILA

TRA

il Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo Dott. GIOVANNI CHIOLDI
nato a TERAMO il 25/09/1961, domiciliato per la carica in
VIA LEONARDO DA VINCI N.6, L'AQUILA, il quale interviene ed
agisce in rappresentanza della Regione Abruzzo (C.F. 80003170661)

E

il Dott. FRANCESCO NICOLA ZAVATTARO, nato a CASTIGLIONE A CASARUA
il 28/01/1957, residente in RIETI VIA DELLE STELLE N.50
, C.F. ZVF FNC 57A28C308Z, di
seguito anche indicato, per brevità, come "Direttore Generale"

PREMESSO CHE:

- la Giunta Regionale d'Abruzzo, con deliberazione n. 24 del 18/01/2013 ai sensi del D. Lgs. 502/1992 e ss. mm. ii., ha nominato il Dott. FRANCESCO NICOLA ZAVATTARO Direttore Generale della ASL di Lanciano-Vasto-Chieti;
- il Dott. FRANCESCO NICOLA ZAVATTARO, ha comunicato l'accettazione dell'incarico conferitogli, con nota acquisita al prot. RA/16144 del 18/01/2013, ed ha trasmesso formale dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 3-bis del citato D. Lgs. 502/1992;
- l'incarico ha la durata di anni 5 (CINQUE), a decorrere dal 18/01/2013;

- l'art. 3-bis, comma 10, del citato D. Lgs. 502/1992 stabilisce che la carica di Direttore Generale è incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo;
- con la citata deliberazione di nomina del Direttore Generale, sono stati approvati ed assegnati al medesimo gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi considerati di carattere prioritario per la corretta attuazione della programmazione regionale, come da "Prospetto degli Obiettivi", allegato quale parte integrante e sostanziale della deliberazione, nonché del presente contratto;
- per quanto stabilito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, il trattamento economico onnicomprensivo spettante al Direttore Generale, come fissato con D.G.R. n. 1030 del 15 novembre 2004 di applicazione del D.P.C.M. n. 319 del 31 maggio 2001, risulta rideterminato nella misura di € 113.620,80 annui;
- con la riferita deliberazione di nomina, è stata altresì autorizzata – ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del D.P.C.M. n. 502/1995, l'integrazione del trattamento economico annuo, fino ad una misura massima del 20% dello stesso, commisurandola e graduandola in relazione al punteggio conseguito dal Direttore Generale all'esito positivo dei relativi procedimenti di valutazione/verifica in ordine ai risultati aziendali conseguiti e al raggiungimento degli obiettivi assegnati dalla Regione, da effettuarsi, il primo, alla scadenza dei primi 18 mesi di attività - ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 6, del D. Lgs. n. 502/1992 - e, successivamente, con cadenza periodica compresa tra i 12 e i 18 mesi fino a copertura dell'intera durata contrattuale, nei termini che verranno fissati all'esito della procedura di verifica dopo i primi 18 mesi di attività con provvedimento di Giunta Regionale;
- in caso di dimissioni anticipate, è fatto obbligo al Direttore Generale di darne comunicazione al Presidente della Giunta Regionale con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni, a mezzo di lettera raccomandata A/R;
- nei casi previsti dall'art. 3-bis, comma 7, del citato D. Lgs. 502/1992 e secondo le procedure in esso stabilite, il Presidente della Giunta Regionale, previa conforme motivata deliberazione della Giunta medesima, procede alla risoluzione del contratto e alla conseguente dichiarazione di decadenza del Direttore Generale;
- l'articolo 20-bis, comma 6, della legge regionale n. 146/1996 e ss.mm.ii. prevede che la mancata approvazione degli strumenti di programmazione, la mancata o incompleta trasmissione degli stessi entro il termine indicato al comma 1 del medesimo articolo, il mancato invio dei chiarimenti o elementi integrativi di cui al comma 3 dello stesso, costituiscono gravi motivi ai fini della risoluzione del contratto del Direttore Generale, ai sensi del richiamato art. 3-bis, comma 7, del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii..
- con la Deliberazione del Commissario *ad acta* n. 04/08 del 21 novembre 2008, è stata recepita la fattispecie della decadenza automatica dei Direttori Generali delle ASL d'Abruzzo nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico delle Aziende, in applicazione dell'art. 52, comma 4 lett. d), della L. 27 dicembre 2002, n. 289;

- con deliberazione di Giunta Regionale n. 1205 del 29.11.2007 si è stabilito che il mancato rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi ricompresi nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) costituisce grave inadempimento ai fini della confermabilità dell'incarico dei Direttori Generali delle AA.SS.LL. d'Abruzzo;
- l'art. 3, comma 6, del D. Lgs. 502/1992 stabilisce che, in caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore sanitario su delega del direttore generale o, in mancanza di delega, dal direttore più anziano per età e che, ove l'assenza o l'impedimento si protragga oltre sei mesi, si procede alla sua sostituzione;

TANTO PREMESSO,

TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Oggetto e durata del contratto

Il Dott. FRANCESCO NICOLA FAVATTARO, quale Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Lanciano-Vasto-Chieti (di seguito indicata, per brevità, come "Azienda"), si obbliga a svolgere, con impegno esclusivo, a favore dell'Azienda citata, le funzioni di Direttore Generale previste e disciplinate dal D. Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 e ss.mm.ii., per l'intera durata del presente contratto, fissata in anni 5 (CINQUE) a decorrere dal 13/01/2013, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, sia in ambito nazionale che regionale.

In particolare, il Direttore Generale esercita tutti i poteri ed ogni altra funzione connessa all'attività di gestione dell'Azienda, come previsti e disciplinati da leggi, regolamenti ed atti di programmazione nazionale, regionale e dell'Azienda stessa.

Articolo 2

Criteri ispiratori dell'azione del Direttore Generale ed obiettivi assegnati

Il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Lanciano-Vasto-Chieti si impegna ad ispirare la propria azione al perseguimento degli obiettivi assegnati, al rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione, nonché alla corretta ed economica gestione delle risorse attribuite. La sua azione deve essere inoltre costantemente volta al miglioramento dell'efficienza, efficacia e funzionalità dei servizi sanitari.

Il Direttore Generale risponde alla Giunta Regionale del raggiungimento degli obiettivi di carattere prioritario specificatamente individuati ed assegnati con la deliberazione di nomina e di cui all'allegato B della stessa ("Prospetto degli obiettivi"),

facente parte integrante e sostanziale anche del presente contratto, ferma restando comunque la necessità di porre in essere gli adempimenti previsti e perseguire gli obiettivi individuati come propri della ASL di riferimento nell'ambito dei provvedimenti programmatici regionali relativi alle singole annualità cui afferisce l'incarico del Direttore Generale, oltre che quelli espressamente sanciti da disposizioni normative, nazionali e regionali, che costituiscono anch'essi oggetto di valutazione e verifica da parte dei competenti Organi regionali.

Gli obiettivi di carattere prioritario vengono di norma ridefiniti annualmente entro il mese di dicembre precedente all'anno cui si riferiscono. In ipotesi di mancata ridefinizione, permangono quelli individuati ed assegnati con la deliberazione di nomina del Direttore Generale.

I provvedimenti di programmazione regionale adottati nel periodo di durata contrattuale, regolarmente trasmessi al Direttore Generale, avranno efficacia integrativa del contenuto del presente contratto, a modifica ed implementazione degli obiettivi di cui al precedente comma.

Articolo 3

Valutazione dell'attività del Direttore Generale

La valutazione dell'attività del Direttore Generale, avuto riguardo al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo precedente, avviene secondo le modalità definite nell'ambito del riferito "Prospetto degli obiettivi", parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Tale procedimento valutativo si applica sia in sede di verifica dopo i primi 18 mesi di attività ai sensi dell'art. 3-bis, comma 6, del D. Lgs. 502/1992 ss.mm.ii. che in ogni altra ipotesi di valutazione dell'operato del Direttore Generale, ivi comprese quelle relative ai risultati di gestione ottenuti e alla realizzazione degli obiettivi assegnati al Direttore Generale dalla Regione ai fini della corresponsione dell'integrazione del trattamento economico ai sensi dell'art. 1, comma 5, del D.P.C.M. n. 502/1995.

Articolo 4

Trattamento economico

Al Direttore Generale, per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto, è corrisposto, a carico del bilancio della ASL di Lanciano-Vasto-Chieti, il trattamento economico onnicomprensivo, al lordo degli oneri e ritenute di legge, di € 113.620,80 annui, come rideterminato per effetto della L. 6 agosto 2008, n. 133 rispetto a quello

approvato con D.G.R. n. 1030 del 15 novembre 2004. Tale trattamento economico è comprensivo delle spese sostenute dal Direttore Generale per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni.

Il trattamento di cui al comma precedente è corrisposto in dodici mensilità posticipate di eguale ammontare.

Spetta altresì al Direttore Generale il rimborso delle spese generali di viaggio, vitto e alloggio, effettivamente sostenute e documentate, per lo svolgimento fuori sede delle attività istituzionali.

Il riferito trattamento economico è integrato – ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del D.P.C.M. n. 502/1995 ss.mm.ii. - di una ulteriore quota, fino al massimo del 20% dello stesso, all'esito positivo dei relativi procedimenti di valutazione/verifica in ordine ai risultati aziendali conseguiti e al raggiungimento degli obiettivi assegnati al Direttore Generale dalla Regione, da effettuarsi, il primo, alla scadenza dei primi 18 mesi di attività - ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 6, del D.Lgs. n. 502/1992 - e, successivamente, con cadenza periodica compresa tra i 12 e i 18 mesi fino a copertura dell'intera durata contrattuale, nei termini che verranno fissati all'esito della procedura di verifica dopo i primi 18 mesi di attività con provvedimento di Giunta Regionale.

Tale integrazione sarà corrisposta

- nella misura del 20% del trattamento economico annuo qualora all'esito del processo di valutazione/verifica, operato secondo le modalità di cui all'allegato sub B), il Direttore Generale consegua un punteggio complessivo pari o superiore a 160;
- nella misura del 10% qualora venga invece conseguito un punteggio pari o superiore a 120 ed inferiore a 160.

Non si procederà alla corresponsione dell'integrazione del trattamento economico nel caso in cui il punteggio complessivo conseguito all'esito del procedimento di valutazione/verifica sia inferiore a 120.

Articolo 5

Verifica a 18 mesi, conferma dell'incarico e ulteriori valutazioni

Dopo i primi diciotto mesi di attività, il Direttore Generale viene sottoposto alla verifica dei risultati conseguiti e del raggiungimento degli obiettivi assegnati dalla Regione, secondo quanto stabilito dall'art. 3-bis, comma 6, del D. Lgs. 502/1992, e a conclusione

della stessa la Regione procede o meno alla conferma dell'incarico in relazione all'esito positivo o negativo della verifica.

La valutazione ai fini della verifica viene operata secondo le modalità richiamate all'articolo 3 del presente contratto.

Costituisce grave inadempienza ai fini della confermabilità dell'incarico il mancato rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi ricompresi nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS).

In caso di verifica positiva si procede inoltre all'integrazione del trattamento economico secondo quanto previsto al precedente articolo 4, commi 4 e 5.

Ulteriori successive valutazioni dei risultati conseguiti e del raggiungimento degli obiettivi assegnati al Direttore Generale dalla Regione avranno luogo - al fine di poter procedere all'eventuale integrazione del trattamento economico secondo quanto previsto al precedente art. 4, commi 4 e 5, del presente contratto - con cadenza periodica compresa tra i 12 e i 18 mesi fino a copertura dell'intera durata contrattuale, nei termini che verranno successivamente fissati all'esito della procedura di verifica dopo i primi 18 mesi di attività con provvedimento di Giunta Regionale.

Articolo 6

Dimissioni, decadenza e sostituzione

In caso di dimissioni anticipate, il Direttore Generale deve darne comunicazione al Presidente della Giunta Regionale con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni, a mezzo di lettera raccomandata A/R.

Nel caso in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità della amministrazione, ai sensi dell'art. 3-bis, comma 7, del citato D. Lgs. 502/1992 e secondo le procedure in esso stabilite, il Presidente della Giunta Regionale, previa conforme motivata deliberazione della Giunta medesima, provvede alla risoluzione del contratto con conseguente dichiarazione di decadenza del Direttore Generale. A seguito di tale decadenza si procede alla sostituzione del Direttore Generale.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 20-bis, comma 6, della legge regionale n. 146/1996 e ss.mm. ii., la mancata approvazione degli strumenti di programmazione, la mancata o incompleta trasmissione degli stessi entro il termine indicato al comma 1 del medesimo articolo, il mancato invio dei chiarimenti o elementi integrativi di cui al comma 3

dello stesso, costituiscono gravi motivi ai fini della risoluzione del contratto del Direttore Generale, ai sensi del richiamato art. 3-bis, comma 7, del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii..

Il mancato raggiungimento dell'equilibrio economico dell'Azienda costituisce causa di decadenza automatica del Direttore Generale.

In caso di esito negativo – che si concretizza nel raggiungimento di un punteggio complessivo inferiore a 120 - della verifica di cui all'art. 5, comma 1, sui risultati conseguiti e sul raggiungimento degli obiettivi assegnati al Direttore Generale dalla Regione dopo i primi 18 mesi dalla nomina, ai sensi dell'art. 3-bis, comma 6, del D. Lgs. n. 502/1992, si determina l'impossibilità di procedere alla conferma dell'incarico; ciò comporta la risoluzione del presente contratto e, di conseguenza, la decadenza dalla nomina.

Oltre che nelle ipotesi di decadenza previste dai commi precedenti, si procede alla sostituzione del Direttore Generale in caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o impedimento perduranti da oltre 6 (sei) mesi; per periodi più brevi, le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore sanitario, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 6 del D. Lgs. 502/1992.

Articolo 7

Normativa di riferimento


Per quanto non previsto dal presente Contratto, si applica quanto disposto dal D. Lgs. 502/1992 e ss. mm. ii. e dagli artt. 2230 e ss. del Codice Civile, nonché le ulteriori disposizioni ivi richiamate.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente
della Giunta Regionale d'Abruzzo



Il Direttore Generale
dell'Azienda Sanitaria Locale
di Lanciano-Vasto-Chieti



L'AQUILA

il 18 GEN. 2013

APPROVAZIONE ESPRESSA

Il sottoscritto Dott. FRANCESCO NICOLA FAVATTARO, preso atto dei contenuti contrattuali sopra indicati, li approva espressamente ed in particolare, ai sensi e per gli

effetti dell'art. 1341, comma 2, del Codice Civile, la clausola contrattuale di cui all'articolo 6 ("Dimissioni, decadenza e sostituzione").

L'AQUILA, il 18 GEN. 2013

Il Direttore Generale
dell'Azienda Sanitaria Locale
di Lanciano-Vasto-Chieti

Parolano